

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'“INTERVENTO DI MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO TURISTICO CULTURALE DELLA VIA FRANCIGENA IN CAMPANIA” - CUP.: B65C20000350001. CIG Y383421002.

L'anno 2021, il giorno del mese di , presso la sede legale dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, con il presente contratto, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

l'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO, di seguito denominata anche *Agenzia*, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.81 (codice fiscale 95255690638), in persona del legale rapp.te, il Direttore Generale p.t., avvocato Luigi Raia (C.F. RAILGU64S30H931J) (*giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno 07.04.2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno 13.04.2021*), , domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente;

E

_____, nato a ____ (____) il _____, residente a ____ (____) in via _____, n. ____ (C.F. _____; P. IVA _____) di professione _____, iscritto a _____, con studio in _____ (____), via _____ n. ____, C.A.P. _____, e-mail/pec _____, di seguito denominato indistintamente anche “progettista o professionista”.

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

- con decreto direttoriale n. 398 del giorno 11 novembre 2021 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di redazione del progetto definitivo, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative all'“Intervento di messa a sistema del cammino turistico culturale della Via Francigena in Campania” -



- il professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), risulta iscritto nell'albo professionale dei [] al numero [];

- è stata acquisita la documentazione inerente alla regolarità contributiva del progettista;
- sono state verificate le condizioni, informazioni e comunicazioni per giungere alla sottoscrizione del presente contratto, ai sensi rispettivamente dell'art. 216 comma 13 e dell'art. 76 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia, con le modalità riportate nel presente contratto, affida al professionista che accetta i servizi tecnici di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative all'*"Intervento di messa a sistema del cammino turistico culturale della Via Francigena in Campania"*.

In modo specifico:

- Verifica dello studio di fattibilità tecnica ed economica (*ex preliminare*), progettazione definitiva ed esecutiva, redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23, del Codice e degli artt. 17 ss., 24 ss., 33 ss. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nella parte in cui sono ancora vigenti in quanto non abrogati dai decreti attuativi del medesimo Codice, ai sensi dell'art. 216, comma 4, comprensiva della progettazione di cui all'art. 91, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- Direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni indicate dall'art. 101 del Codice (*cfr. ANAC, Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, secondo le disposizioni indicate nel D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, integrate dal Codice (*cfr. ANAC, Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*). Il

h

professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione che per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ARTICOLO 2 - DIREZIONE LAVORI

Il progettista, nella sua funzione di direttore dei lavori, è tenuto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori affinché i lavori medesimi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al relativo contratto di appalto.

Il professionista ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di accettazione dei materiali e di esecuzione dei lavori di progetto e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore dei lavori aggiudicati dall'Agenzia.

Al professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice nonché:

- a. la verifica periodica del possesso e regolarità da parte dell'aggiudicatario dei lavori e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b. la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c. la segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza degli obblighi contrattuali, da parte del subappaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice.

Al professionista, compete, altresì:

- a. verificare che l'esecutore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b. programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c. curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori;
- d. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori;
- e. ove previsto, assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- f. esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h

- g. provvedere alla direzione di lavorazioni specialistiche;
- h. redigere lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Inoltre, rientrano tra i compiti affidati alla direzione lavori, così come definiti dall'articolo 101, commi 3 e seguenti del Codice, la raccolta degli elaborati e fascicolazione per la consegna dei lavori al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie; la direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere; l'adozione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione delle opere e la sorveglianza sulla buona riuscita delle stesse; la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; la liquidazione dei lavori, con la verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali; le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; l'elaborazione di eventuali perizie di variante e controllo ed aggiornamento elaborati di progetto e dei manuali d'uso.

In ogni caso si rinvia alle disposizioni del decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Il progettista, nella sua funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dall'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, provvede a:

- a. *verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*
- b. *verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al medesimo articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 9 aprile 2008,*

n. 81 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e. segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In ogni caso, prima dell'inizio dovrà richiedere agli operatori economici:

- la consegna dei Piani Operativi di Sicurezza e, se necessario, dei Piani di Coordinamento;*
- l'elenco nominativo e qualifica dei dipendenti che andranno ad operare sul cantiere;*
- la documentazione di avvenuta denuncia, agli enti assicurativi, di apertura del cantiere, predisponendo la modulistica relativa alla sicurezza nei cantieri inclusa la notifica preliminare, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.*

ARTICOLO 4 - ADEMPIMENTI E CONTENUTI PROGETTUALI

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Agenzia, due copie cartacee a colori dei livelli di progettazione.

h

Il professionista, oltre alle copie analogiche a colori, dovrà consegnare all'Agenzia una copia in formato digitale di tutti gli elaborati, firmata digitalmente.

Il professionista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dall'Agenzia.

Allo scopo, il professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utile per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Il progetto, nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissionato, dovrà inoltre essere corredato da certificazione del professionista di conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante l'esistenza dei nulla-osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, e in materia di costruzione in zone sismiche.

Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo diversa disposizione scritta, fornita dal RUP, ed in particolare nel puntuale rispetto di quanto disciplinato dal Codice, nonché del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora vigente.

Il progetto, nelle sue diverse fasi, resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell'Agenzia dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto. Conseguentemente l'Agenzia acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto, come di parte dello stesso, per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve contenere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 23 del Codice, gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali, nonché le indagini, le verifiche, gli studi, le valutazioni, le diagnosi, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, i limiti di spesa infrastrutturali, le opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie, secondo quando previsto dal comma 6, del citato articolo 23.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Agenzia, compresi tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari predisposti dalla Regione Campania.

7

ARTICOLO 5 - VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, l'Agenzia, tramite il RUP verificherà, con l'assistenza del progettista, la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'art. 26, comma 3 del Codice.

Tale verifica potrà, anche, essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, è stabilito un termine massimo di giorni dieci per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 8 oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra non sono onerose per l'Agenzia.

ARTICOLO 6 - ADEMPIMENTI

Il professionista dovrà eseguire le prestazioni secondo le modalità e procedure fissate dall'Agenzia ed in particolare:

- 1. seguire, prima della consegna del progetto definitivo ed esecutivo e prima dell'introduzione di qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori. L'onere economico è compreso nel compenso professionale;*
- 2. consegnare:*

h

- a) i verbali redatti quale direttore lavori – nessuno escluso – entro sette giorni dalla loro redazione;
- b) il progetto definitivo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sarà compito del professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Agenzia, prima o durante l'esecuzione dei lavori, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il professionista è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Agenzia, prima o durante l'esecuzione dei lavori, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il professionista è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze.

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Agenzia.

Il professionista è obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Agenzia medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ARTICOLO 8 - TEMPI DI CONSEGNA E PENALI

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente contratto sono perentori ed essenziali.

h

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti sopra indicati sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (*ducento/00*) sino alla misura massima pari a € 5.00,00 (*cinquecento/00*).

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi. La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile al professionista. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno del professionista.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia al professionista, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al professionista le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il professionista dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

Il ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti oltre cinque giorni dai termini indicati, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Agenzia.

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesta almeno una verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con il RUP.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene così stabilito in relazione alle seguenti fasi:

- 30% progettazione dei lavori;



- 40% a conclusione della direzione dei lavori;
- 30% a collaudo finale dei lavori.

10

per una somma complessiva di ____ oltre a IVA ____ al ____% e Cassa _____, come risulta dalla offerta economica proposta dal professionista.

Il corrispettivo sarà corrisposto a seguito di presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni decorrenti dalla emissione.

La liquidazione avverrà sul c.c. dedicato indicato dal professionista.

Il progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; la violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Il professionista ha stipulato, ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 del Codice, assicurazione di responsabilità civile professionale, con _____ n. _____ del _____ per un massimale di € _____ (*in relazione al valore dei lavori*) per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla conclusione dell'esecuzione delle opere progettate, per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o omissioni dell'attività professionale affidata, consegnando copia della stessa.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE E TUTELA LAVORATORI

Il professionista dichiara di non partecipare, sotto alcuna forma e per alcun titolo, alla realizzazione dei lavori da egli progettati. All'esito dell'aggiudicazione dell'appalto delle opere, il professionista dovrà dichiarare l'assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dell'appaltatore, pena la revoca dell'incarico. Il professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività.



Il professionista deve, altresì, rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Agenzia si riserva di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del progettista per l'esecuzione delle prestazioni e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. La volontà di recedere dal contratto sarà comunicata al professionista con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il professionista non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso.

Il professionista non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 del codice civile, l'Agenzia può procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:

- *il venir meno, dopo l'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei presupposti per l'applicazione della procedura e/o dei requisiti previsti nella lettera di invito e nei documenti complementari;*
- *la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto;*
- *grave o reiterata violazione degli obblighi previsti dal contratto;*
- *ritardo, imputabile al professionista, rispetto ai termini previsti nel presente contratto;*
- *provvedimento definitivo di applicazione a carico del professionista di una misura di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi del medesimo professionista.*

- *cessione del contratto e del credito e/o subappalto non autorizzato;*
- *sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell'esecuzione del servizio;*
- *gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o delle clausole contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della commessa;*
- *in caso di cessazione dell'attività e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del professionista stesso;*
- *in caso di gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione di penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;*
- *in caso di violazione del codice di comportamento dell'Agenzia, che il professionista dichiara di aver esaminato e, conseguentemente, di accettarne l'applicazione;*
- *in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190 del 2012, e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;*
- *in caso di mancato rispetto delle clausole di cui al protocollo di legalità della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.*

Sono dovuti al professionista i danni subiti dall'Agenzia, in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni a seguito di affidamento a terzi.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito del professionista.

Il professionista, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano



essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

È fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell'altra parte, fatta salva quella necessaria per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Alla conclusione delle attività oggetto del servizio, i prodotti delle prestazioni rese dovranno essere consegnati all'Agenzia, la quale disporrà degli stessi secondo la sua discrezionalità.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati dal professionista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente affidamento rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporne senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il professionista dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti:

- art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 2012: *"monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione"*;
- art. 53, comma 16 - ter, del D.lgs. n. 165 del 2001: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contratte con le pubbliche amministrazioni per*

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" e di non incorrere in alcune delle previsioni di cui alle suindicate norme di legge.

Gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), il professionista dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto allegato (*allegato "A"*). Il professionista si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto, come da separato atto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. UE 679/2016 (*allegato "B"*).

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'Agenzia e l'appaltatore avverranno e tramite la piattaforma di *e-procurement* ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: - indirizzo dell'Agenzia: aretur@pec.it; - indirizzo del professionista:

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Il professionista autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché



dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico del professionista.

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto negoziale, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente contratto, composto da 22 articoli, dagli atti richiamati nelle premesse e nell'articolo uno e dagli allegati ("A", "B" e "C") viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato al professionista e l'altro custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede ubicata al Centro Direzionale di Napoli – Isola C5, II piano.

La sottoscrizione avviene ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Napoli, li _____

Allegati:

- "A" - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- "B" - Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati;
- "C" - Accettazione del Protocollo di legalità;



IL PROFESSIONISTA

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA

16

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Oggetto dell'incarico), art.2 (Direzione lavori), art.3 (Direzione e coordinamento per la sicurezza), art.4 (Adempimenti e contenuti progettuali), art.5 (Verifica degli elaborati progettuali), art.6 (Adempimenti), art.7 (Modifiche agli elaborati di progetto), art.8 (Tempi di consegna e penali), art.9 (Corrispettivo e termini di pagamento), art. 10 (Assicurazione responsabilità civile professionale), art. 11 (Clausola di esclusione e tutela lavoratori), art.12 (Recesso), art. 13 (Risoluzione del contratto), art. 14 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.15 (Clausola anticorruzione, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.16 (Trattamento dei dati personali), art.17 (Comunicazioni), art.18 (Foro esclusivo), art.19 (Pubblicità degli atti), art.20 (Rinvio normativo), art.21 (Spese di contratto, imposte e tasse), art.22 (Sottoscrizione).

Napoli, li _____

Il professionista

